



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE
AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE
PUBBLICA

Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5° "Ufficio Elettorale"
elettorale@regione.sicilia.it

Palermo, li 6 OTT. 2017
Prot. n. 16297

OGGETTO: Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 Novembre 2017. *Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che rende impossibile l'allontanamento dall'abitazione.*

Responsabile del procedimento – Dott. Giovanni Cocco - Tel. 091/7074428. Mail: g.cocco@regione.sicilia.it

Alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di
AGRIGENTO – CALTANISSETTA – CATANIA
ENNA – MESSINA – PALERMO
RAGUSA – SIRACUSA – TRAPANI
LORO SEDI

e, per il tramite delle Prefetture

Ai Comuni della Sicilia

Il voto domiciliare per elettori affetti da infermità che rende impossibile l'allontanamento dall'abitazione, è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art.1 del D.L. 3 gennaio 2006 n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46.

Ancorchè la norma testé richiamata non preveda espressamente, nè faccia esplicito riferimento a tornate elettorali amministrative regionali, si ritiene che vada sempre garantito il diritto costituzionalmente tutelato dell'elettorato attivo e conseguentemente tale diritto non possa essere compreso in relazione ai soggetti a cui la disciplina sopra indicata si rivolge.

Tenuto conto che non viene comunque fatto divieto in tal senso, si ritiene di dovere assicurare, con l'applicazione della richiamata normativa, l'esercizio del diritto di voto anche in occasione dell'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre p.v., ai soggetti affetti da infermità che renda impossibile l'allontanamento dall'abitazione,

Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito della regione per cui è elettore.

Ai sensi della normativa vigente possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fino a lunedì 16 ottobre 2017. Tale ultimo termine, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare, deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria di riferimento.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati **“non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”**.

Si ritiene perciò utile che i Sigg. Direttori delle Aziende Sanitarie sensibilizzino i dirigenti medici preposti affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici che, in particolare, per non indurre incertezze, dovranno riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui all'art. 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46.

I Sindaci dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le seguenti indicazioni: nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico, specificando se l'elettore:


- **vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;**
- **vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune;**

Tali elenchi verranno consegnati nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai Presidenti degli Uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.


Si rammenta, inoltre, che i Sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare. A tal fine dovranno essere utilizzati all'occorrenza e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

Il Dirigente ad interim
Dott.ssa Margherita Rizza



Il Dirigente Generale
Dott. Maurizio Pirillo



Il Funzionario Direttivo
Dott. Giovanni Cocco

